

Indice dello Statuto della Fondazione Openpolis ETS

(21/07/2026)

Capo I	2
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA	2
Art. 1	2
Costituzione	2
Art. 2	2
Sede	2
Art. 3	2
Finalità e Attività di interesse generale	2
Art. 4	4
Attività operative strumentali e diverse	4
Art. 5	6
Patrimonio	6
Art. 6	6
Fondo di gestione	6
Art. 7	7
Durata	7
Capo II	7
MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE	7
Art. 8	7
Membri della Fondazione	7
Art. 9	7
Fondatori Promotori	7
Art. 10	7
Fondatori Partecipanti	7
Art. 11	8
Fondatori Sostenitori	8
Art. 12	8
Recesso ed Esclusione	8
Art. 13	9
Organi della Fondazione	9
Art. 14	9
Consiglio di Amministrazione	9
Art. 15	10
Convocazione e quorum	10
Art. 16	11
Presidente	11
Art. 17	11
Organo di Controllo	11
Art. 18	12
Assemblea	12
Art. 19	12
Attribuzioni dell'Assemblea	12
Art. 20	13
Quorum costitutivi e deliberativi	13
CAPO III	14
ESERCIZIO FINANZIARIO SCIoglIMENTO	14
Art. 21	14
Esercizio finanziario, Bilancio Economico e Bilancio Sociale	14
Art. 22	15
Scioglimento e Estinzione	15

STATUTO DELLA FONDAZIONE OPENPOLIS ETS

Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 Costituzione

1. È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Openpolis ETS", di seguito "Fondazione".
2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito degli enti del Terzo settore disciplinati dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, per quanto compatibili, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. La denominazione "Fondazione Openpolis ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi.

Art. 2 Sede

1. La sede legale della Fondazione è fissata in Roma. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero.

Art. 3 Finalità e Attività di interesse generale

1. La Fondazione non ha fini di lucro neppure indiretti e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con il D.Lgs. 117/2017, mediante la promozione, la produzione, l'organizzazione, l'accessibilità e la valorizzazione di dati, informazioni e conoscenze di interesse collettivo.
2. In particolare, la Fondazione opera affinché l'accesso ai dati e alle informazioni di interesse collettivo costituisca leva di trasparenza, responsabilità e rendicontazione, nonché di controllo diffuso e democratico sui poteri pubblici e privati, sui processi decisionali e sull'uso delle risorse, e contribuisca all'effettivo esercizio della cittadinanza attiva e della capacità di azione civica.
3. La Fondazione orienta altresì il proprio operato all'emersione, alla comprensione e al contrasto delle disuguaglianze e delle asimmetrie nell'accesso ai diritti, alle risorse, alle opportunità e ai processi decisionali, e promuove la cultura del dato e dell'informazione, il loro uso critico, consapevole e responsabile, nonché l'accessibilità, la condivisione e il riuso della conoscenza di interesse collettivo.

4. La Fondazione promuove inoltre lo sviluppo e l'impiego di metodologie, strumenti e innovazioni civiche e tecnologiche coerenti con le proprie finalità istituzionali.

5. Per il perseguimento delle predette finalità, la Fondazione esercita, in via principale, una o più delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito riportate:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4

Attività operative strumentali e diverse

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può promuovere, progettare, realizzare, gestire e sostenere, direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, attività, iniziative, progetti, servizi e strumenti coerenti con la propria missione e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

2. In particolare, la Fondazione può svolgere attività nei seguenti ambiti:

a) Formazione del personale scolastico:

promuovere, progettare ed erogare percorsi di formazione iniziale, in servizio e di aggiornamento rivolti al personale scolastico di ogni ordine e grado, in presenza, a distanza o in modalità blended, sui temi coerenti con le finalità della Fondazione, tra cui cultura del dato, cittadinanza attiva, educazione civica e digitale, media literacy, inclusione, innovazione didattica, orientamento, competenze trasversali e sviluppo di approcci accessibili, critici e partecipativi ai processi educativi;

b) Educazione e percorsi rivolti a studenti, scuole e comunità educanti:

promuovere, progettare ed erogare percorsi educativi, formativi, laboratoriali e di attivazione civica rivolti a studenti, scuole, comunità educanti e altri soggetti dell'ecosistema educativo, sui temi della cultura del dato, del monitoraggio civico, della partecipazione democratica, della cittadinanza digitale, della media literacy, dell'inclusione, della sostenibilità, dell'orientamento e della cittadinanza economica;

c) Formazione professionale e apprendimento permanente:

sviluppare programmi di formazione professionale, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e apprendimento permanente rivolti a cittadini, lavoratori, professionisti, enti e organizzazioni, anche con riferimento a competenze trasversali, civiche, digitali, analitiche, giornalistiche, organizzative e metodologiche, nonché mediante il rilascio di attestazioni, certificazioni, micro-credenziali o altri strumenti equivalenti consentiti dalla normativa vigente;

d) Capacity building, accompagnamento e rafforzamento organizzativo:

realizzare attività di capacity building, assistenza tecnica, accompagnamento metodologico, supporto organizzativo e rafforzamento istituzionale a favore di enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, scuole, università, enti di ricerca, reti territoriali, comunità e altri soggetti collettivi, con particolare riguardo allo sviluppo di competenze gestionali, digitali, organizzative, valutative, partecipative e di misurazione dell'impatto;

e) Ricerca, analisi, monitoraggio e valutazione:

svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ricerca applicata, analisi, monitoraggio, raccolta, elaborazione e sistematizzazione dei dati, analisi di contesto, analisi normativa, valutazione ex ante, in itinere ed ex post, studio e approfondimento delle politiche pubbliche, dei processi decisionali e dei fenomeni sociali, economici, istituzionali e territoriali, anche secondo approcci evidence-based e partecipativi;

f) Informazione, editoria, comunicazione e divulgazione:

realizzare attività editoriali, informative, divulgative e di comunicazione in qualsiasi

formato e attraverso qualsiasi canale, comprese attività di data journalism, giornalismo investigativo, fact-checking, contrasto alla disinformazione, promozione della qualità e del pluralismo dell'informazione, disseminazione scientifica e istituzionale, campagne pubbliche, pubblicazioni, rapporti, dossier e altri contenuti informativi destinati alla collettività o a soggetti terzi, purché coerenti con le finalità della Fondazione;

g) Dati, piattaforme, infrastrutture informative e strumenti digitali:

progettare, sviluppare, gestire e mettere a disposizione banche dati, piattaforme, dashboard, osservatori, archivi, sistemi informativi, API, strumenti digitali e altre infrastrutture informative per la raccolta, il trattamento, l'analisi, la visualizzazione, la pubblicazione, l'interoperabilità, la condivisione e il riuso di dati e informazioni di interesse pubblico o collettivo;

h) Dati aperti e innovazione civico-tecnologica:

promuovere la cultura dell'apertura, il riuso dei dati, la diffusione di standard aperti, strumenti open source e pratiche di scienza aperta, nonché il governo responsabile dei dati, l'innovazione civica e civico-tecnologica e l'impiego responsabile delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale, in coerenza con i principi di trasparenza, accessibilità, tutela dei diritti e interesse pubblico;

i) Advocacy, partecipazione ed empowerment civico:

promuovere attività di advocacy, partecipazione, attivazione civica, empowerment individuale e collettivo, coinvolgimento degli stakeholder, facilitazione di processi partecipativi, community building, consultazioni, tavoli di lavoro, comunità di pratiche e di apprendimento e altre iniziative finalizzate a rafforzare accountability, consapevolezza, capacità di azione e partecipazione democratica dei soggetti coinvolti;

l) Co-programmazione, co-progettazione e amministrazione condivisa:

stipulare patti di collaborazione, convenzioni, accordi, co-programmazioni, co-progettazioni e altri strumenti di amministrazione condivisa con pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore, istituzioni scolastiche, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati;

m) Partecipazione a bandi, avvisi, gare, accreditamenti e iscrizioni:

partecipare, in forma singola o associata, a bandi, avvisi, procedure comparative, affidamenti, gare, accreditamenti, qualificazioni, iscrizioni ad albi, elenchi, registri e altri strumenti di selezione, riconoscimento o abilitazione promossi da soggetti pubblici o privati, nazionali, europei o internazionali, nonché richiedere e ottenere autorizzazioni, accreditamenti, riconoscimenti e altri titoli funzionali allo svolgimento delle proprie attività;

n) Reti, partenariati e forme aggregative:

aderire, costituire o partecipare a associazioni, fondazioni, reti, partenariati, consorzi, contratti di rete, ATS, ATI, RTI, poli, cluster, comunità energetiche e altre forme di collaborazione stabile o temporanea con soggetti aventi finalità analoghe, affini o complementari;

o) Progettazione, gestione e cooperazione:

progettare, realizzare, gestire, monitorare e valutare progetti, interventi, servizi e sperimentazioni nei settori di attività della Fondazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale, operando altresì nell'ambito di programmi, iniziative e processi di cooperazione allo sviluppo, cooperazione internazionale, solidarietà, scambio di pratiche, ricerca collaborativa, trasferimento metodologico e sviluppo sociale, istituzionale e territoriale, purché coerenti con le finalità istituzionali;

p) Volontariato, servizio civile e attivazione sociale:

avvalersi di volontari, attivisti e altri soggetti che condividano le finalità della Fondazione, accogliere giovani in servizio civile universale o in altri programmi analoghi e promuovere esperienze di cittadinanza attiva e partecipazione sociale coerenti con la propria missione;

q) Atti, contratti, beni e risorse strumentali:

stipulare atti e contratti, assumere finanziamenti, richiedere contributi, acquisire, detenere, locare, concedere o amministrare beni mobili e immobili, affidare incarichi, studi, consulenze e servizi, nonché compiere tutte le operazioni economiche, patrimoniali, organizzative e strumentali necessarie o utili al perseguimento delle finalità istituzionali;

r) Attività di raccolta fondi:

realizzare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale;

3. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione individua le specifiche attività diverse esercitabili.

Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione, che, in conformità all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, è fissato in € 30.000 (Euro trentamila,00) ed è costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, erogati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Art. 6 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'Art. 5;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione;

d) da contributi dei Fondatori;

e) dai proventi e ricavi delle attività istituzionali e diverse, in quanto accessorie e strumentali.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 **Durata**

1. La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione dell'Assemblea come disposto di seguito dall'Art. 22;
- d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Capo II **MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Art. 8 **Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori;
- b) Fondatori Partecipanti;
- c) Fondatori Sostenitori.

2. Il termine "Fondatori", ove utilizzato nel presente Statuto senza ulteriori specificazioni, si riferisce congiuntamente alle tre categorie di cui al comma precedente.

3. La qualifica di Fondatore non è trasmissibile. L'adesione alla Fondazione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e delle finalità istituzionali.

Art. 9 **Fondatori Promotori**

1. Sono Fondatori Promotori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e partecipato alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione.

Art. 10 **Fondatori Partecipanti**

1. Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che hanno concorso alla formazione del patrimonio necessario al riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente attraverso il conferimento di capitale in sede di costituzione.

Art. 11 Fondatori Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di Fondatore Sostenitore le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione mediante apporti di denaro, beni materiali o immateriali, ovvero attraverso attività professionali di particolare rilievo.
2. L'ammissione dei Fondatori Sostenitori è deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei votanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che determina annualmente la misura minima dei contributi ai sensi dell'Art. 14, comma 7, lett. c).
3. La qualifica di Fondatore Sostenitore è temporanea e ha durata pari al periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Recesso ed Esclusione

1. La qualifica di Fondatore si perde per recesso o per esclusione.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla legge, o per condotte incompatibili con i valori e il fine istituzionale della Fondazione.
In particolare:
 - a) la deliberazione di esclusione dei Fondatori Promotori e dei Fondatori Partecipanti è assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea;
 - b) la deliberazione di esclusione dei Fondatori Sostenitori è assunta a maggioranza semplice.
3. Costituiscono causa di esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) il mancato versamento dei contributi o l'omessa esecuzione dei conferimenti previsti;
 - b) la condotta ostativa o incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione;
 - c) comportamenti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali o che arrechino danno morale o materiale all'Ente.
4. Per gli Enti e le persone giuridiche, l'esclusione o la decadenza ha luogo di diritto anche nei seguenti casi:
 - a) estinzione dell'Ente per qualsiasi causa;
 - b) apertura di procedure di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
5. I Fondatori possono, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 13 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Organo di Controllo;
 - d) l'Assemblea.

Art. 14 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri.
2. La maggioranza dei membri è nominata dall'Assemblea tra una rosa di candidati proposta dai Fondatori Promotori.
3. La minoranza dei membri è nominata dall'Assemblea tra una rosa di candidati proposta dai Fondatori Partecipanti e dai Fondatori Sostenitori.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea prima della scadenza del mandato ovvero nell'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore.
5. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.
6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo e al terzo comma, alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, provvede a:
 - a) redigere e deliberare il Bilancio di Esercizio annuale, il Bilancio Preventivo annuale ed ogni relazione accompagnatoria e finanziaria e il Bilancio Sociale nel caso questo si renda obbligatorio al superamento delle soglie di legge;
 - b) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
 - c) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'Articolo 11 possono divenire Fondatori Sostenitori, proporre la relativa nomina all'Assemblea e stabilire annualmente la misura minima e le modalità di erogazione dei contributi dovuti;

- d) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti;
- e) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione, con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori;
- f) deliberare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- h) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

8. In conformità all'art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno sette giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve essere fissata non prima del giorno successivo alla prima convocazione.
3. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.
4. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:
 - a) che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità il voto del

Presidente è determinante, vale doppio.

6. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal/la segretario/a di seduta componente del CdA, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

4. In particolare, il Presidente:

- a) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- b) gestisce le attività finanziarie come l'apertura di linee di credito e conti bancari dandone informazione al primo Consiglio di Amministrazione utile;
- c) dispone l'assunzione e il licenziamento del personale, determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico, dandone informazione al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Assemblea elegge l'Organo di Controllo e il componente supplente, che possono essere entrambi monocratici. I soggetti designati devono essere scelti tra persone non iscritte nel libro dei Fondatori e in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge.

2. L'organo di controllo dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio relativo alla carica ed i componenti sono rieleggibili.

3. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'organo di controllo o dell'unico componente nel caso di organo monocratico, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'organo di controllo:

- a) esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche. Resta

salva la facoltà e la possibilità per la fondazione, nel caso di adozione di modello organizzativo, di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/01.

- b) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Fondatore;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- d) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, a corredo del Bilancio d'Esercizio, e trascritta nell'apposito Libro dell'Organo di Controllo;
- e) si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale;

4. Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

5. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Fondatori. Essa è l'organo sovrano e delibera nelle materie ad essa attribuite dal presente statuto.

Art. 19 Attribuzioni dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) approvare annualmente il Bilancio di Esercizio, il Bilancio Preventivo e, ove previsto, il Bilancio Sociale;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- c) nominare i Fondatori Sostenitori;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale della Fondazione e sull'attività da essa svolta;
- e) deliberare l'ammontare dei compensi per coloro che ricoprono le cariche sociali e per l'Organo di Controllo;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- g) deliberare sull'esclusione dei Fondatori;
- h) deliberare sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- i) deliberare sullo scioglimento della Fondazione, come previsto dagli Artt. 7 e 22;
- l) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei membri.

Art. 20 Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da persona componente designata dall'organo. Il verbale è redatto da un segretario nominato dall'Assemblea.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Preventivo, e ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri.
3. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, via email o pec, con almeno sette giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve essere fissata non prima del giorno successivo alla prima convocazione.
4. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Fondatori. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Ogni Fondatore ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione.
6. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:
 - a) che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

CAPO III

ESERCIZIO FINANZIARIO SCIOGLIMENTO

Art. 21

Esercizio finanziario, Bilancio Economico e Bilancio Sociale

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio Preventivo e entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Bilancio di Esercizio, e, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Copia del Bilancio di Esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
3. Il Bilancio Preventivo e il Bilancio di Esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
4. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
7. Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione è tenuta agli obblighi di redazione e pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Nel caso di superamento della soglia di cui all'art. 14 comma 12 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti.

9. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

Art. 22 Scioglimento e Estinzione

1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Fondatori, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere devoluti ai Fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 1 IL GIORNO
22/07/2026 AL NUMERO 21799 SERIE 1T